

Massimario di giurisprudenza amministrativa

(a cura della REDAZIONE)

Cons. Stato, Sez. IV 26 novembre 2025, n. 9330 - Neri, pres.; Fratamico, est. - Merloni s.p.a. (avv.ti Cicala, Riccioni e Palatucci) c. Provincia di Ancona (avv. Domizio) ed a.

Sanità pubblica - Rifiuti - Individuazione del soggetto responsabile dell'inquinamento.

La ricerca del soggetto responsabile dell'inquinamento non può seguire l'impostazione "penalistica" (e, dunque, giungere ad un risultato assistito dal massimo grado di certezza, «al di là di ogni ragionevole dubbio»), dovendo piuttosto applicarsi, ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra attività industriale svolta nell'area e contaminazione di essa, il canone civilistico del "più probabile che non". Tale regola interpretativa, logicamente scaturente dall'esigenza di garantire l'effettività del principio "chi inquina paga" e dalla particolare complessità della materia ambientale, conduce a rielaborare la nozione di causa in termini di aumento del rischio e di contribuzione del produttore al pericolo del verificarsi dell'inquinamento. In tema di individuazione del responsabile della contaminazione ai sensi dell'art. 244 codice ambiente, all'Amministrazione competente non è richiesto di fornire prove di incontrovertibile evidenza scientifica circa il nesso fra una ipotizzata causa di inquinamento e i suoi effetti, essendo a tal fine sufficiente che il nesso eziologico ipotizzato dall'autorità competente sia più probabile della sua negazione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 10 marzo 2025, n. 1969, in www.osservatorioagromafie.it; 21 febbraio 2023, n. 1776, *ivi*; 6 giugno 2022, n. 4588, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; 7 gennaio 2021, n. 172, *ivi*, nonché Cons. Stato, Ad. plen. 22 ottobre 2019, n. 10, in *Foro amm.*, 2019, 10, 1595; Corte giust. UE, Sez. III 4 marzo 2015, in causa C-534/13, *ivi*, 2015, 3, 671.

*

Cons. Stato, Sez. IV 25 novembre 2025, n. 9265 - Neri, pres.; Carrano, est. - Comune di Caivano (avv. Pinto) c. Regione Campania (avv. Marzocchella) ed a.

Ambiente - AIA - Realizzazione di un impianto di produzione di biometano, ottenuto dalla gestione di biomasse agricole e agroindustriali, nonché dalla frazione organica dei rifiuti solidi urbani, con una fase successiva di compostaggio per l'ottenimento di compost di qualità.

L'art. 12, comma 4 bis, d.lgs. n. 387 del 2003, prevede che «Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa, ivi inclusi gli impianti a biogas e gli impianti per produzione di biometano di nuova costruzione, e per impianti fotovoltaici [...] il proponente deve dimostrare nel corso del procedimento, e comunque prima dell'autorizzazione, la disponibilità del suolo su cui realizzare l'impianto» (primo periodo). Il medesimo comma 4 bis, poi, aggiunge che «Per gli impianti diversi da quelli di cui al primo periodo il proponente, in sede di presentazione della domanda di autorizzazione di cui al comma 3, può richiedere la dichiarazione di pubblica utilità e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio delle aree interessate dalla realizzazione dell'impianto e delle opere connesse» (secondo periodo). Pertanto, per gli impianti di produzione di biometano, come quello di specie, il proponente deve dimostrare la disponibilità del suolo prima del rilascio dell'autorizzazione (art. 12, comma 4 bis, primo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003), con esclusione della possibilità di fare ricorso alla procedura espropriativa (12, comma 4 bis, secondo periodo, d.lgs. n. 387 del 2003) (1).

(1) Sul punto non si rilevano precedenti in termini.

*

T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 21 novembre 2025 n. 1340 - Blanda, pres.; Ieva, est. - Farese (avv.ti Tana e Farese) c. Regione Puglia (avv. Valla).

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Demanio e patrimonio - Riforma agraria anni '50 del Novecento - Regione Puglia - Patrimonio indisponibile.

Agricoltura e foreste - Riforma fondiaria - Demanio e patrimonio - Riforma agraria anni '50 del Novecento -

Beni acquistati dagli Enti di “Riforma fondiaria” - Regione Puglia - Patrimonio indisponibile - Autotutela esecutiva.

In materia di demanio e patrimonio, deve ritenersi che la “Riforma fondiaria” (l. 12 maggio 1950, n. 230, c.d. legge Sila, riferita alle zone dell’altopiano Silano e la l. 21 ottobre 1950, n. 841, c.d. legge stralcio, per il resto del territorio nazionale) comportò all’epoca una vasta operazione di ridistribuzione terriera, compiuta nel secondo dopoguerra dallo Stato, a favore dei piccoli lavoratori della terra, attraverso l’espropriazione forzata dei c.d. grandi latifondi. Tutti i terreni derivanti dalla “Riforma fondiaria” sono beni pubblici rientranti nel patrimonio indisponibile, in quanto ammantati dal pubblico interesse perseguito, volto alla devoluzione degli stessi in favore della c.d. piccola proprietà terriera. I terreni, acquisiti con la riforma agraria del 1950, appartenenti ai c.d. enti di sviluppo e/o alla Regione o altro ente territoriale, sono destinati ad un uso pubblico o di pubblico interesse, ai sensi della legge n. 230 del 1950 (e delle diverse altre leggi regionali in materia), e, in quanto patrimonio indisponibile, non possono essere sottratti a tale finalità pubblica, se non nei modi delle leggi che li riguardino, per cui sono anche inusucapibili e incommensurabili, ex art. 828, comma 2, c.c. e, comunque sia, sono fruibili negli stretti limiti previsti dalle puntuali disposizioni statali e regionali, in materia di assegnazione e di alienazione dei fondi derivanti dalla nota “Riforma fondiaria”. Una tal condizione, di indisponibilità, ai sensi dell’art. 9, r.d. 23 maggio 1924, n. 827, è altresì propria, in via generale, di tutti quei beni che, “per la loro destinazione”, “non possono essere alienati o comunque tolti dal patrimonio dello Stato” o comunque dall’uso pubblico o di pubblico interesse (1).

I beni acquistati dagli enti di “Riforma fondiaria” appartengono al c.d. patrimonio indisponibile dell’Ente, in quanto destinati alla finalità pubblica della redistribuzione della proprietà terriera latifondista, per ricavarne appannamenti di terreni di minore dimensione, da concedere in uso e poi in proprietà ai contadini coltivatori diretti (art. 1, l. 12 maggio 1950, n. 230); ragion per cui, è sicuramente applicabile l’art. 823, comma 2, c.c., che prevede la potestà pubblica di autotutela esecutiva, per il ripristino dello stato di fatto preesistente (c.d. status quo ante), in ordine al godimento pubblico del bene (2).

(1-2) Sul primo principio cfr. Cons. Stato, Sez. VI 28 novembre 1992, n. 958, in *Foro it.*, 1993, III, 441; Cons. Stato, Sez. VI 17 ottobre 1988, n. 1152, in *Foro amm.*, 1988, 2879; Cass. Sez. Un. Civ. 28 novembre 1981, n. 6328, in *Foro it.*, 1982, I, 3046; Cass. Sez. II Civ. 26 maggio 1998, n. 5227, in *Giust. civ. Mass.*, 1998, 1138; Cass. Sez. II Civ. 24 novembre 2020, n. 26714, *ivi*, 2021; Cass. Sez. II Civ. 12 marzo 2024, n. 6486, *ivi*, 2024. Sulla seconda massima cfr. Cons. Stato, Sez. VI 25 settembre 2007, n. 4926, in *Foro amm. C.D.S.*, 2007, 9, 2543; Cons. Stato, Sez. VII 6 novembre 2024, n. 8862, in *LexItalia.it*; Cons. Stato, Sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 451, in *Foro amm.*, 2025, 1, II, 56; T.A.R Puglia - Bari, Sez. II 15 novembre 2018, n. 1475, in *Riv. giur. edil.*, 2019, 1, I, 251; Cass. Sez. Un. Civ. 10 ottobre 1980, n. 5332, in *Foro it.*, 1981, I, 2021; Cass. Sez. Un. Civ. 18 ottobre 1986, n. 6129, *ivi*, 1988, I, 924.

*

T.A.R. Campania - Napoli, Sez. V 17 novembre 2025, n. 7451 - Abruzzese, pres.; Soricelli, est. - Comitato No Biometano Grazzanise (avv.ti Falbo, Di Sano, Mirra, Teoli, Di Zazzo, Di Sano, Noli) c. Comune di Grazzanise (n.c.) ed a.

Ambiente - Costruzione di un impianto di produzione di biometano da fonte rinnovabile - Comitati costituiti al solo scopo di opporsi alla realizzazione di un’iniziativa o di un progetto - Comitati di comodo - Difetto di legittimazione attiva.

Deve essere negata la legittimazione attiva a comitati “di comodo” che si siano costituiti al solo scopo di opporsi alla realizzazione di un’iniziativa o di un progetto e che non risultano essere portatori stabilmente di un interesse collettivo diverso da quello dei promotori - ricorrenti persone fisiche (1).

(1) In senso conforme cfr., da ultimo, T.A.R. Piemonte, Sez. II 27 dicembre 2024, n. 1338, in *Foro amm.*, 2024, 12, II, 1689; Cons. Stato, Sez. IV 11 aprile 2023, n. 3639, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>.

*

T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 17 novembre 2025, n. 1042 - Gabbricci, pres.; Siccardi, est. - (Omissis) (avv. Brambilla) c. Provincia di Bergamo (avv.ti Vavassori e Nava) ed a.

Acque - Soggetto responsabile della contaminazione delle acque sotterranee.

Qualora l’Amministrazione fornisca elementi indiziari sufficienti a dimostrare l’ascrivibilità dell’inquinamento a un soggetto, spetta a quest’ultimo l’onere di fornire una prova liberatoria, per la quale non è sufficiente ventilare genericamente il dubbio di una possibile responsabilità di terzi o di un’incidenza di eventi esterni alla propria attività, bensì è necessario

provare la reale dinamica degli avvenimenti ed indicare lo specifico fattore cui debba addebitarsi la causazione dell'inquinamento, vieppiù considerando che nelle materie tecnico-scientifiche - quale è indubbiamente quella in esame, relativa in generale alla tutela dell'ambiente dall'inquinamento - si applica il principio per cui le valutazioni delle autorità preposte sono ampiamente discrezionali, e quindi possono essere sindacate in sede di giurisdizione di legittimità nei soli casi di risultati abnormi o evidentemente illogici e contraddittori (1).

(1) In senso conforme cfr., Cons. Stato, Sez. IV 14 dicembre 2017, n. 5668, in *Foro amm.*, 2017, 12, 2381; 6 giugno 2022, n. 4587, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. VII 4 novembre 2025, n. 8572 - Chieppa, pres.; Bruno, est. - Comune di Magliano Romano (avv. Ciaglia) c. Idea 4 S.r.l. (avv. Zerella).

Sanità pubblica - Rifiuti - Autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti - Natura.

L'art. 208, comma 6, del d.lgs. n. 152/2006 prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione e gestione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori". Tale autorizzazione ha natura di atto di assenso unico e complessivo, idoneo a sostituire tutti i titoli edilizi e urbanistici necessari alla realizzazione delle opere funzionali all'impianto, comprese quelle di accesso e viabilità. Invero, la conferenza di servizi convocata ai sensi della norma citata rappresenta la sede deputata alla valutazione integrata di tutti i profili rilevanti - edilizi, ambientali, urbanistici e paesaggistici - con la conseguenza che l'esito favorevole del procedimento di autorizzazione unica assorbe ogni altro titolo abilitativo comunale.

(1) In senso conforme cfr., *ex multis*, Cons. Stato, Sez. VI 21 marzo 2025, n. 2355, in www.osservatorioagromafie.it.

*

Cons. Stato, Sez. IV 22 ottobre 2025, n. 8197 - Lopilato, pres.; Conforti, est. - Tecna Impianti s.r.l. (avv. Piazza) c. P.R. ed a. (avv. Borsani) ed a.

Ambiente - Realizzazione di un impianto fotovoltaico - Titolo abilitativo.

I tre elementi sintomatici della unitarietà di un progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico, rilevante ai fini dell'individuazione del titolo abilitativo richiesto, sono costituiti dalla circostanza che gli impianti sono localizzati in aree vicine, sono riconducibili al medesimo "centro di interessi" e condividono lo stesso punto di connessione (1).

(1) In senso conforme cfr. Cons. Stato, Sez. IV 9 gennaio 2023, n. 282, in *Riv. giur. edil.*, 2023, 2, I, 345; 30 giugno 2022, n. 5465, in www.osservatorioagromafie.it; Sez. II 5 aprile 2022, n. 2536, in <https://www.giustizia-amministrativa.it/>; Sez. IV 25 gennaio 2018, n. 499, in www.osservatorioagromafie.it; Sez. IV 9 gennaio 2014, n. 36, in *Riv. giur. edil.*, 2014, 1, I, 79.